

## LINEE GUIDA CONTRIBUTO ART 2023

In virtù di quanto previsto dalla delibera n.242/2022 emanata dalla Autorità di Regolazione dei Trasporti, [su cui dedicammo un primo approfondimento tramite le pagine del nostro portale web](#), entro la data del prossimo **28 aprile 2023** le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi che svolgono servizi di trasporto su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti e che abbiano alla data del 31 dicembre 2022, nella propria disponibilità, veicoli aventi capacità di carico o trattori con peso rimorchiabile oltre le 26 tonnellate ed un fatturato superiore ai 5 milioni di euro, sono tenute al pagamento del contributo ART 2023.

Fatta questa premessa generale, scendiamo più nel dettaglio e analizziamo più specificatamente alcuni aspetti che riguardano questo contributo.

### I SOGGETTI TENUTI ALLA CONTRIBUZIONE

Come detto in premessa, secondo quanto previsto dall'art. 1 della delibera sopracitata, l'ART individua, tra gli altri, alla lettera l) quali soggetti tenuti alla contribuzione, le imprese che svolgono servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti.

Queste imprese sono individuate dall'Autorità come soggette al contributo in via presuntiva e purché, alla data del **31 dicembre 2022**, abbiano nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa **complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, ovvero trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi**, utilizzando la classificazione di cui alla delibera n. 10/2022 del 18 ottobre 2022 del Presidente del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Qualora un'impresa si trovasse nella condizione di essere legata da rapporti di controllo o di collegamento con altre imprese, così come previsto dall'art. 2359 del Codice Civile, oppure si trovasse nella condizione di essere sottoposta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del Codice Civile, **l'ART ritiene che ciascuna impresa sia tenuta a versare un autonomo contributo il cui importo deve essere calcolato in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.**

**Nel caso di imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio per le prestazioni di competenza dello stesso;** le imprese consorziate sono tenute in ogni caso a compilare il modello dichiarativo e, per tutte le attività svolte estranee al consorzio, sono tenute anche al versamento del contributo.

### MISURA DEL CONTRIBUTO

Per il 2023 il contributo ART da versare è pari alla 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera in oggetto (quindi il bilancio approvato alla data del 31/12/2021).

**Per fatturato**, che l'Autorità calcola in via automatica e quindi già individuato nella sezione riservata dell'impresa, **si intende l'importo risultante dal conto economico alla voce A1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni) **sommato alla voce A5** (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

**Dal totale dei ricavi sono escluse le seguenti voci:**

- (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità come individuati nella presente delibera;
- (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all’estero;
- (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall’“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l’entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.;
- (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;
- (vii) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili;
- (viii) le sopravvenienze attive;
- (ix) i risarcimenti danni riferibili esclusivamente al patrimonio aziendale;
- (x) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate ed escluse dal computo della base imponibile IVA.

Inoltre, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata, alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.

**L’Autorità definisce inoltre che dal totale dei ricavi sono esclusi altresì:**

- (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi esercenti servizi di trasporto;
- (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall’addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo;
- (iii) i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto, previa comunicazione, rispettivamente, degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo e a patto che il contributo venga corrisposto da questi ultimi;

- (iv) Per i soggetti esercenti servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da:
- (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali;
  - (ii) **svolgimento, in qualità di sub-vettore, di prestazioni di sub-vezione, a patto che vengano documentate e che il contributo venga corrisposto da altro operatore soggetto a contribuzione.**

L'Autorità stabilisce, infine, che **il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori ad euro 2.500,00** e non sono tenute alla contribuzione anche le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2022. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2023, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità esclusivamente liquidativa.

#### DICHIARAZIONE

**Tutte le imprese con un fatturato superiore ai 5 milioni di euro**, prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi, **entro la data del 28 aprile 2023 sono tenuti a comunicare all'Autorità di Regolazione dei Trasporti i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico predisposto e pubblico nel sito web dell'[Autorità](#).**

Inoltre, a corredo della dichiarazione, il legale rappresentante oppure, per le imprese non residente in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, a corredo della dichiarazione dovranno sottoscrivere e depositare un prospetto analitico in cui andranno indicate tutte le esclusioni invocate. Qualora le esclusioni inserite superino la soglia del 20% del fatturato dell'impresa soggetto a contributo e la stessa, prescindendo scomputi attuati, abbia un fatturato pari o superiore ai 10 milioni di euro, sarà necessario produrre un'attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell'operatore economico a cui esser si riferiscono.

#### TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

**Entro la data del 28 aprile 2023 tutte le imprese di autotrasporto, aventi le caratteristiche indicate in premessa, sono tenute al versamento dei due terzi del contributo ART ed, entro e non oltre, la data del prossimo 31 ottobre della restante parte.**

Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto